APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA, FIRMATO A ROMA IL 7 DICEMBRE 1973

Art. 2 (Approvazione)

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 dell'accordo stesso.

Versione in vigore dal 4 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti aerei tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmato a Roma il 7 dicembre 1973
Estremi	Legge 8 luglio 1975, n. 381
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-relativo-ai-trasporti-aerei/approvazione-art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it